



14249-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Francesco Ippolito

- Presidente -

Sent. n. sez. 547

Giorgio Fidelbo

CC - 01/03/2017

Anna Criscuolo

R.G.N. 3671/2017

Laura Scalia

Alessandra Bassi

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Barbieri Vincenzo Carmine, nato il 26/11/1961 a Reggio Calabria

avverso l'ordinanza del 11/08/2016 del Tribunale di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;

udito il difensore, avv. Francesco Calabrese che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza del 15 luglio 2016, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha applicato a Vincenzo Carmine Barbieri la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 56, 629, comma secondo, cod. pen. e 7 l. 12 luglio 1991, n. 203, per avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Vincenzo Pastorino (dipendente del comune di Reggio Calabria e RUP in relazione all'esecuzione dell'appalto dei lavori per la riduzione del rischio idrogeologico del bacino della fiumara di Gallico) e Vincenzo Africo (direttore dei

lavori sul cantiere per l'esecuzione del citato appalto) a non disporre, come loro dovere, la risoluzione del contratto e l'allontanamento dal cantiere dell'impresa individuale facente capo al medesimo Barbieri, in relazione alla quale la Prefettura di Reggio Calabria aveva specificato il permanere delle informative antimafia ostative all'affidamento dell'opera, fatto non consumato per la resistenza opposta dalle persone offese; con l'aggravante di aver commesso il fatto con metodo mafioso; commesso nel settembre del 2015.

1.2. Dopo avere riportato pedissequamente il contenuto della primigenia ordinanza di custodia cautelare, il Tribunale del riesame ha evidenziato come le condotte poste in essere dal Barbieri integrino il delitto di tentata estorsione in ragione delle reiterate minacce poste in essere dall'indagato al fine di persuadere i pubblici ufficiali ad uniformarsi al lassismo connivente del Cammera, grazie al quale egli aveva potuto riprendere i lavori e lucrare ulteriori quattro mesi di pagamenti degli stessi, nonostante la chiara e definitiva presa di posizione della Prefettura reggina in merito al permanere delle informative negative (giusta la condizione del ricorrente di indagato nel procedimento "Meta" per associazione di stampo mafioso). Il Collegio della cautela ha altresì valorizzato l'evocazione implicita della capacità di intimidazione derivante dalla collocazione del fratello del Barbieri - Domenico - nello scacchiere del locale di 'ndrangheta nonché le concrete modalità attuative della condotta, con le quali egli ventilava futuri danni ingiusti in capo alle vittime e prospettava - con un *modus operandi* tipicamente mafioso - che la capacità di controllo del territorio da parte dell'organizzazione avrebbe inibito qualunque altro imprenditore dall'esecuzione di quel lavoro, stato di intimidazione confermato dalle due persone offese. Il Tribunale ha evidenziato come non ricorressero i presupposti per ritenere che Barbieri, al momento in cui profferiva le minacce, fosse titolare di un diritto a continuare l'esecuzione dei lavori, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (secondo cui la validità semestrale della documentazione antimafia prevista dalla legge n. 152 del 1998 deve intendersi applicabile soltanto in caso di rilascio di documentazione negativa e non anche nel caso in cui sia intervenuta l'interdittiva antimafia); come l'ente appaltante non avesse mai rappresentato l'antieconomicità di una eventuale interruzione dei lavori, ben lontani dall'essere giunti al termine; come, per consolidata giurisprudenza, la minaccia di male ingiusto possa essere realizzata anche con la prospettiva di fare ricorso alle vie legali (v. pagine 18 e 19).

1.3. Sul fronte cautelare, il Collegio reggino ha stimato sussistente il pericolo di reiterazione criminosa, nonostante la condizione di incensuratezza del Barbieri ed il fatto che egli non sia più titolare dell'azienda, in considerazione della gravità delle condotte criminose, dei suoi legami con la malavita

organizzata - comprovati dal suo coinvolgimento in ben due procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia - e della capacità di intimidazione dimostrata, tipica della metodologia mafiosa, stimando siffatta esigenza fronteggiabile esclusivamente con la misura di carattere detentivo degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso Vincenzo Carmine Barbieri, a mezzo del difensore di fiducia Avv. Francesco Calabrese, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale motivato la conferma del titolo coercitivo riportando pedissequamente il contenuto della primigenia ordinanza cautelare senza svolgere l'autonoma valutazione richiesta dal codice di rito. Evidenzia il ricorrente come il procedimento si fondi sull'errore compiuto dalla Prefettura che, il 15 marzo 2015, ribadiva la persistenza della precedente interdittiva sebbene la misura fosse già stata revocata nel 2011, con restituzione dell'azienda sequestrata al medesimo Barbieri. Ne discende che Barbieri si limitava a far valere una pretesa giuridicamente valida ed ineccepibile, il che esclude la materialità del reato di tentata estorsione oggetto di contestazione provvisoria. Né - ad avviso del ricorrente - v'è prova che il Barbieri abbia mai evocato il fratello Domenico o che comunque le conversazioni con le persone offese abbiano avuto contorni tipicamente minatori o mafiosi.

2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 309, comma 9, e 292 comma 2-ter), cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di valutare i documenti prodotti dalla difesa in sede di riesame a sostegno della ritenuta legittimità dell'affidamento dei lavori al Barbieri e, pertanto, dei presupposti per la riqualificazione del fatto quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

2.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203, per avere il Tribunale omesso di motivare in modo adeguato in merito alla sussistenza del metodo mafioso, trattandosi di soggetto incensurato che è rimasto coinvolto in due procedimenti di DDA ormai archiviati.

2.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1 lett. c) ultimo periodo, cod. proc. pen., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa sebbene si tratti di soggetto incensurato, non più titolare dell'azienda.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono destituiti di fondamento i primi due motivi con i quali il ricorrente ripropone, sotto diverse declinazioni, la questione concernente la qualificazione giuridica del fatto quale estorsione tentata anziché quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni, già sottoposta al vaglio del Tribunale calabrese.

1.1. Ed invero, il Tribunale ha evidenziato - con argomentazioni fedeli alle emergenze fattuali e scevre da illogicità manifeste, anche prendendo in considerazioni le deduzioni difensive al riguardo - come, al momento in cui profferiva le minacce, Barbieri non fosse titolare di alcun diritto giuridicamente azionabile a continuare i lavori e, di conseguenza, ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per ravvisare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (v. pagina 19).

1.2. Le censure del ricorrente si traducono, allora, in una non consentita sollecitazione ad una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali e, dunque, ad una valutazione alternativa delle fonti di prova, piuttosto che nella denuncia di vizi riconducibili al disposto dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., promuovendo uno scrutinio non espletabile in questa Sede (*ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

2. E' di contro fondato il terzo motivo di doglianza concernente la circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203.

2.1. Secondo i principi più volte espressi da questa Corte, la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, P.M. in proc. De Paola, Rv. 257065; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525). La circostanza aggravante in parola ricorre allorquando l'agente, pur senza essere partecipe o concorrere in reati associativi, delinqua con metodo mafioso e, cioè, ponga in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale (Sez. 1, n. 2667 del 30/01/1997, Barcella ed altro, Rv. 207178).

Si è, inoltre, precisato che i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione

psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628; Sez. 6, n. 28917 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900).

2.2. A tali parametri ermeneutici non si è conformato il Collegio della cautela là dove, secondo le argomentazioni svolte in risposta alla deduzione mossa nel ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. (a pagina 19), la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso è stata evinta dall' *utilizzo di metodologie mafiose nei confronti degli impiegati comunali* ed, in particolare, dal contenuto della minaccia *"stu lavuru si mu cacciati a mia non facciu cchiù nuddu"* (cioè, se mi cacciate questo lavoro non lo fa più nessuno). Espressione che, pur connotata da un'indubbia valenza intimidatoria, non può di per sé sola dirsi oggettivamente idonea ad esercitare una coartazione psicologica sulle persone aventi i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale, nella specie evocata solo in via solo mediata, potendo – in ipotesi – costituire il frutto di una – certamente deprecabile – esplosione d'ira, non supportata da alcuna intenzione di conferire colorazione mafiosa alla minaccia.

Metodo mafioso che il Collegio calabrese avrebbe potuto stimare sussistente soltanto ove supportato da ulteriori evidenze oggettive, quali – sempre ragionando in via ipotetica ed esemplificando – eventuali ulteriori espressioni minacciose spese in danno delle persone offese, il contesto e le modalità della condotta ed, in particolare, l'atteggiamento e la gestualità dell'agente al momento dei fatti, il suo coinvolgimento in un procedimento per criminalità organizzata, i suoi rapporti intimi con esponenti della consorteria criminale e, dunque, l'eventuale conoscenza da parte delle vittime della vicinanza del prevenuto rispetto ai locali clan mafiosi, il contesto ambientale nel quale avvenivano i fatti e le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico sociale e qualunque ulteriore elemento atto a conferire al comportamento l'idoneità ad evocare, con efficienza causale, l'esistenza di un sodalizio ed incutere un timore aggiuntivo di una ritorsione mafiosa, così da giustificare l'applicazione dell'elemento circostanziale suscettibile di comportare un significativo aumento di pena e, sul piano cautelare, l'applicazione della presunzione di pericolosità sociale e di adeguatezza della misura carceraria – seppure non assoluta – di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

4. E' fondato anche l'ultimo motivo concernente le esigenze cautelari.

4.1. Ed invero, nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione criminosa, il Collegio reggino non ha tenuto in debito conto del precetto normativo codificato all'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. alla stregua del quale al giudice

della cautela è fatto obbligo di argomentare in modo puntuale in ordine alla concretezza ed alla attualità del *periculum libertatis*. Concretezza ed all'attualità del rischio di reiterazione criminosa che il Tribunale avrebbe dovuto verificare alla luce della condizione d'incensuratezza del ricorrente e della circostanza che lo stesso non è più titolare di alcuna impresa mediante la quale creare l'occasione per commettere condotte antiggiuridiche al fine di ottenere/mantenere l'aggiudicazione di lavori pubblici.

4.2. E' ovvio che, nel rivalutare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, il Tribunale dovrà tenere conto della decisione che assumerà in ordine alla circostanza aggravante del metodo mafioso, in relazione alla quale opera la presunzione di pericolosità sociale e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere seppure di carattere non assoluto ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (v. da ultimo Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236).

4.3. Il Giudice di rinvio dovrà, comunque, calibrare la risposta cautelare all'effettiva intensità dei *pericula libertatis* stimati sussistenti nella specie, confermando la misura detentiva soltanto qualora ritenga inidonea in concreto una misura di minor rigore.


P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 ed alle esigenze cautelari e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame su tali punti. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 1 marzo 2017

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Francesco Ippolito

